



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 14 giugno 2010, n. 471 (prot. n. 39600)

Modifiche al Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze.

IL RETTORE

- VISTO l'attuale "Regolamento per l'attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze" emanato con Decreto Rettorale, 15 maggio 2009, n. 662 (prot. n. 36041);
- VISTA la proposta di revisione del "Regolamento per l'attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze" da parte della Commissione Affari Generali e Normativi dell'Ateneo che si è riunita in data 31 marzo 2010;
- ACQUISITO il parere del Comitato Tecnico-Amministrativo, riunitosi in data 4 maggio 2010, sulla suddetta proposta;
- VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 12 maggio 2010;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2010;
- VISTO il vigente Statuto;

DECRETA

L'emanazione, nel testo che segue, delle modifiche al vigente *Regolamento per l'attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze*:

- All'art. 4 comma 1 lettera a) sostituire le parole "le liste che abbiano" con "ognuno dei rappresentanti degli studenti".
- All'art. 4 comma 1 lettera b) prima del termine "gruppo" le parole "lo studente referente di un".
- All'art. 4 comma 1 lettera c) prima del termine "associazioni" le parole "il presidente delle".
- All'art. 4 inserire tre nuovi commi:
 - 1-bis. Ciascun proponente potrà presentare una sola domanda di finanziamento.
 - 1-ter. I rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, componenti della Commissione istruttoria "Iniziativa Studentesche" per la valutazione delle proposte e l'elaborazione di un'ipotesi di una attribuzione dei finanziamenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento, si asterranno dall'assumere la veste di proponenti, responsabili o sottoscrittori di tali iniziative, per la durata della loro permanenza nella Commissione medesima.
 - 1- quater. Nel caso contemplato dal comma 1, lettera b), in cui cioè sia previsto per la valida presentazione il raggiungimento del numero di 50 firme, gli studenti interessati a più progetti presentati da proponenti diversi potranno sottoscrivere senza limitazioni le relative domande.
- All'art. 5 inserire un nuovo comma:



- *2-bis. Nei casi in cui le iniziative previste dal progetto si svolgano all'interno degli spazi universitari, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento, non potranno invece essere computati tra i costi del progetto o comunque in altro modo richiesto, l'affitto dei locali e le utenze, nei limiti di una normale utilizzazione.*
- All'art. 7 comma 1 aggiungere dopo il termine "Commissione" la parola "istruttoria".
- All'art. 7 comma 1 dopo quanto indicato al punto c) "attinenza alla realtà universitaria" aggiungere un punto "d) *considerazione della storia e della tradizione dell'iniziativa.*"
- All'art. 7 il comma 2 è riformulato così come segue:
 - *2. La Commissione, qualora in sede di esame delle singole domande riscontri similarità o identità di soggetto, struttura e finalità delle iniziative, e le consideri comunque meritevoli, potrà proporre ai responsabili, allo scopo di giungere alla migliore allocazione delle risorse disponibili e di favorire la loro adeguata realizzazione, l'aggregazione di tali iniziative, in tutti i casi in cui ciò si riveli possibile.*
- All'art. 13 il comma 2 è riformulato così come segue:
 - *2. Nei casi di mancata presentazione della relazione di cui al comma 1, la Commissione escluderà il relativo proponente dalla attribuzione dei finanziamenti da un minimo di uno ad un massimo di tre anni.*
- All'art. 14 il comma 1 è riformulato come segue:
 - *1. Il presente Regolamento abroga il precedente emanato con D.R. 3 febbraio 1995, n. 54 e modificato con D.R. 12 dicembre 2005, n. 1098 e D.R. 15 maggio 2009, n. 662.*

Il nuovo "**Regolamento per l'attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli studi di Firenze**" risulta così riformulato:

Articolo 1

1. L'Università degli Studi di Firenze, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 sulla "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*" e dall'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "*Norme sul diritto agli studi universitari*", promuove iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo.

Articolo 2

1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'entità della spesa da destinare al finanziamento delle iniziative proposte dagli studenti dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 3



1. Con riferimento a ciascun anno accademico, l'Università degli Studi di Firenze bandisce un concorso per l'attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative proposte dagli studenti.
2. Le iniziative possono essere di due tipi:
 - a. Iniziative a rilevante carattere culturale e sociale, mirate a realizzare progetti di intervento in settori diversi di interesse generale e comune per gli studenti dell'Università degli Studi di Firenze. Per queste iniziative sarà attribuita una somma complessiva che rappresenterà la percentuale più consistente del finanziamento totale.
 - b. Iniziative di socializzazione.

Articolo 4

1. Possono proporre domanda di finanziamento:
 - a. ognuno dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà;
 - b. lo studente referente di un gruppo di almeno 50 studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico cui si riferisce il bando;
 - c. il presidente delle associazioni costituite da almeno 50 studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico cui si riferisce il bando.
2. 1-bis. Ciascun proponente potrà presentare una sola domanda di finanziamento.
3. 1-ter. I rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, componenti della Commissione istruttoria "Iniziative Studentesche" per la valutazione delle proposte e l'elaborazione di un'ipotesi di attribuzione dei finanziamenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento, si asterranno dall'assumere la veste di proponenti, responsabili o sottoscrittori di tali iniziative, per la durata della loro permanenza nella Commissione medesima.
4. 1- quater. Nel caso contemplato dal comma 1, lettera b), in cui cioè sia previsto per la valida presentazione il raggiungimento del numero di 50 firme, gli studenti interessati a più progetti presentati da proponenti diversi potranno sottoscrivere senza limitazioni le relative domande.

Articolo 5

- 1 - Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro la scadenza prevista dal bando e dovranno contenere l'indicazione di un Responsabile dell'iniziativa e le altre informazioni previste nel bando medesimo, per consentire la valutazione delle proposte e l'attribuzione dei finanziamenti.
- 2 - Gli eventuali costi del progetto dovranno ricomprendere i costi da sostenere per l'adozione delle misure di sicurezza, le spese per vigilanza e pulizia degli spazi utilizzati, nonché gli oneri accessori quali tasse, contributi, diritti SIAE, imposte e simili.
- 2 - bis. Nei casi in cui le iniziative previste dal progetto si svolgano all'interno degli spazi universitari, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento, non potranno invece essere computati tra i costi del progetto o comunque in altro modo richiesto, l'affitto dei locali e le utenze, nei limiti di una normale utilizzazione.

Articolo 6



1. E' nominata una Commissione istruttoria "Iniziativa Studentesche" per la valutazione delle proposte e l'elaborazione di una ipotesi di attribuzione dei finanziamenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico.
2. La Commissione è composta dal Rettore, o suo delegato, che la presiede e da quattordici membri comprendenti i sette studenti eletti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, quattro membri designati da e nel Senato, e tre membri designati da e nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

1. La Commissione istruttoria "Iniziativa Studentesche" valuterà le proposte presentate nel rispetto dei seguenti criteri: a) rilevanza culturale e sociale; b) coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Ateneo e possibilità di fruizione da parte della collettività e del territorio; c) attinenza alla realtà universitaria; d) considerazione della storia e della tradizione dell'iniziativa.
2. La Commissione, qualora in sede di esame delle singole domande riscontri similarità o identità di soggetto, struttura e finalità delle iniziative, e le consideri comunque meritevoli, potrà proporre ai responsabili, allo scopo di giungere alla migliore allocazione delle risorse disponibili e di favorire la loro adeguata realizzazione, l'aggregazione di tali iniziative, in tutti i casi in cui ciò si riveli possibile.
3. Ciascun membro della Commissione istruttoria si asterrà nella valutazione delle iniziative presentate che coinvolgono interessi individuali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il quarto grado o affini entro il terzo grado, di associazioni od organizzazioni cui aderisca, nonché di soggetti, strutture o imprese, con cui intrattenga rapporti (art. 4 comma 2 punto C del Codice Etico dell'Ateneo).
4. L'elenco delle iniziative approvate dal Senato Accademico sarà affisso all'albo del Rettorato e sarà consultabile sul sito Web dell'Università degli Studi di Firenze.
5. L'approvazione del progetto ed il finanziamento dell'iniziativa non equivale all'autorizzazione all'utilizzo degli spazi universitari, che va rilasciata ai sensi del Regolamento per l'utilizzazione degli spazi universitari da parte degli studenti al di fuori dei normali orari di apertura ai sensi della delibera del Senato Accademico del 24 novembre 2004.

Articolo 8

1. La data di inizio effettivo delle attività deve essere comunicata al competente ufficio con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative approvate dal Senato Accademico (contenuti, orari, ecc.), allo scopo di garantirne la massima diffusione, devono essere trasmesse, in tempo utile, all'Ufficio Stampa dell'Università degli Studi di Firenze per essere inserite nel sito Web dell'Ateneo.

Articolo 9

1. Qualora l'iniziativa si svolga nei locali universitari, si dovrà prevedere la copertura dei costi da sostenere per l'adozione delle misure di sicurezza, nonché di vigilanza e pulizia degli spazi utilizzati. A tale scopo dovrà essere prestata apposita garanzia in misura idonea a coprire le spese ed i possibili danni al patrimonio universitario, alla stregua di quanto previsto dal Regolamento per l'utilizzazione degli spazi universitari da parte degli studenti al di fuori dei



normali orari di apertura ai sensi della delibera del Senato Accademico del 24 novembre 2004.

Articolo 10

1. Eventuali compensi a relatori partecipanti a Convegni e Seminari saranno consentiti solo nella misura di € 300 lordi a presenza, come deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2007.
2. Per la determinazione dell'entità dei rimborsi a terzi per spese di vitto, alloggio e viaggi, questi verranno effettuati nella misura prevista per il rimborso delle spese di missione del personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
3. Non potrà essere corrisposto ai proponenti ed agli studenti fruitori delle iniziative alcun compenso correlato all'organizzazione e/o partecipazione alle iniziative finanziate.

Articolo 11

1. Le iniziative ed attività ammesse al finanziamento dovranno concludersi, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando.

Articolo 12

1. Ad avvenuto compimento delle iniziative finanziate dovrà essere presentata al Rettore una relazione dettagliata e documentata delle attività svolte e il rendiconto finale della gestione finanziaria secondo le norme indicate nel bando.
2. Il finanziamento delle iniziative per le parti non espletate sarà revocato.

Articolo 13

1. Entro 15 giorni dal termine dell'iniziativa, il responsabile della stessa provvederà ad inoltrare al competente Ufficio di Polo una relazione relativa ai risultati dell'iniziativa finanziata.
2. Nei casi di mancata presentazione della relazione di cui al comma 1, la Commissione escluderà il relativo proponente dalla attribuzione dei finanziamenti da un minimo di uno ad un massimo di tre anni.
3. Per ognuna delle iniziative finanziate, il competente ufficio di Polo provvederà inoltre all'invio al Rettore di una rendicontazione delle spese sostenute. In caso di mancato o parziale utilizzo dei finanziamenti si provvederà al recupero delle somme inutilizzate.

Articolo 14

1. Il presente Regolamento abroga il precedente emanato con D.R. 3 febbraio 1995, n. 54 e modificato con D.R. 12 dicembre 2005, n. 1098 e D.R. 15 maggio 2009, n. 662.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Firenze, **14 giugno 2010**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi